



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Roma, data del protocollo

ALLE PREFETTURE – U.T.G. DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER
 LE PROVINCE DI

BOLZANO –TRENTO

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
 AUTONOMA VALLE D'AOSTA
 Servizio Affari di Prefettura

AOSTA

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DELLA DIFESA

ROMA

AL MINISTERO DELLA SALUTE

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

AL GABINETTO DEL MINISTRO

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

SEDE

AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
 DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ROMA

OGGETTO: Circolare “Certificati medici in materia di detenzione e porto delle armi”.
 Tar Lazio 12988/2020 del 04.12.2020.

Seguito:

- a) foglio n. 557/PAS/U/012678/10900(27)9 del 12.09.2018
- b) foglio n. 557/PAS/U/007534/10900(27)9 del 28.05.2019
- c) foglio n. 557/PAS/U/015223/1201(1) del 6.11.2019
- d) foglio n. 557/PAS/U/015884/10100 A81) del 19.11.2019



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

1. Premessa.

Si fa seguito all'atto di indirizzo sub d), con il quale sono state fornite indicazioni di dettaglio circa le modalità di rilascio dei certificati medici che devono essere presentati dai detentori di armi e dai richiedenti un titolo di polizia di porto d'armi. In particolare la citata circolare, al paragrafo 2, si soffermava sulla validità temporale dei certificati medici per il porto d'armi di cui al D.M. Sanità 28 aprile 1998.

Era emerso, infatti, che, in diversi contesti territoriali, il certificato medico veniva rilasciato con validità limitata ad un anno o per un periodo non necessariamente coincidente con quello di durata dei titoli di polizia di cui si discorre.

La questione si era posta, in particolar modo, per le licenze di porto d'armi per uso venatorio o per il tiro al volo, di durata quinquennale, rispetto alla durata annuale della licenza di porto d'armi per difesa personale, ex art. 42 T.U.L.P.S.

Nella circolare si dava conto della sentenza del Consiglio di Stato, n. 4403/2019 del 26 giugno 2019, che riteneva legittimo il diniego dell'Amministrazione al rilascio del titolo con validità inferiore ai cinque anni previsti dall'art. 22, comma 9, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, nel caso in cui l'interessato esibisse un certificato medico di idoneità per il rilascio/rinnovo della licenza di porto di fucile dal quale si evinceva che l'interessato risultava in possesso dei requisiti psico-fisici richiesti, con l'annotazione: "rivedibile tra un anno".

Si legge nella sentenza che *"nel caso di specie, tenuto conto della intrinseca pericolosità delle armi, e dell'esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, la scelta dell'Amministrazione di negare il rilascio del titolo si appalesa del tutto proporzionale, oltre che ragionevole, tenuto anche conto che la licenza è stata richiesta per l'esercizio di un'attività ludica"*.

La circolare, pertanto, invitava i Sigg. Prefetti e Sigg. Questori, nell'esercizio delle proprie prerogative, ad attenersi alla linea indicata dai giudici di palazzo Spada, rigettando le istanze di rilascio o rinnovo di porto d'armi corredate da certificati medici con validità temporale inferiore rispetto alla durata della licenza richiesta.

2. Tar 12988/2020 del 04.12.2020.

Premesso quanto sopra, occorre ora dare conto del recente pronunciamento del Tar Lazio sull'argomento.

La Sentenza del Giudice Amministrativo ha annullato la circolare prot. 554/PAS/U/015884/10.100.A(1) del 19 novembre 2019 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per l'Amministrazione Generale, in quanto atto presupposto al provvedimento con il quale una Questura aveva dichiarato irricevibile il permesso di porto di fucile uso caccia, corredato da certificato medico con validità temporale inferiore rispetto alla durata della licenza richiesta.

In particolare si legge nella sentenza breve che *"la motivazione del diniego/irricevibilità della istanza di rinnovo appare affetta da manifesta irragionevolezza, alla luce della normativa comunitaria di cui all'art. 7 paragrafo 4, della direttiva 91/477 ove prevede l'intervallo massimo di riesame periodico dell'autorizzazione alla detenzione, ma non un periodo minimo, né per il titolo, né per l'esame di idoneità psico-fisica."*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

E ancora, che tale interpretazione *“data dalla Circolare richiamata, finisce per aggiungere una causa ostativa al titolo di polizia non prevista né dalla legge né dal regolamento;”*

“...che alla luce delle previsioni di cui all'art. 9 del T.U.L.P.S., ove dispone che “Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse”, nulla osta ad una autorizzazione di polizia con prescrizioni tali da ridurre la durata della licenza o da modularne e regolamentarne l'utilizzo, senza necessariamente privare della possibilità di praticare una attività sportiva chi non ha dato luogo a rilievi nei decenni in cui è stato titolare del porto di fucile ed è in possesso di certificazione medica attestante il possesso attuale dei requisiti psico-fisici per il titolo richiesto;

che l'aggiornamento della idoneità è sempre possibile ed è spesso richiesto anche nel caso in cui sia stato rilasciato il porto d'armi sulla scorta di una certificazione sanitaria di durata pari a quella del titolo di polizia;”

3. Considerazioni.

Alla luce di quanto sopra e considerato che la circolare annullata riportava quanto espressamente statuito - peraltro di recente - dal Consiglio di Stato, questo Ufficio sta avviando le opportune interlocuzioni con l'Avvocatura Generale dello Stato, al fine di coltivare l'appello allo stesso Consiglio di Stato, proponendo anche l'istanza di sospensione cautelare della sentenza del Tar Lazio.

Nelle more si segnala che il ripetuto atto di indirizzo n. 554/PAS/U/015884/10.100.A(1) del 19 novembre 2019, non potrà in questa fase trovare applicazione.

Si fa riserva di comunicar aggiornamenti sulla questione, segnalando che l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale di questo Dipartimento resta a disposizione per eventuali ulteriori contributi.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta
J. Gambacurta